

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "COMUNICAZIONE PLURALE"

SEDE

Art. 2

L'Associazione ha sede in Bari alla via Crisanzio n. 12, presso l'Hotel Costa.

L'Associazione potrà istituire uffici e sedi secondarie in altre località d'Italia e all'estero.

OGGETTO

Art. 3

L'Associazione si propone lo scopo di promuovere ed attuare iniziative volte ad incentivare lo sviluppo della persona e del suo potenziale creativo attraverso i molteplici canali della comunicazione.

Pertanto essa potrà:

- a) promuovere ed organizzare attività di ricerca, sperimentazione e documentazione nel campo della comunicazione, in particolare nell'ambito della didattica dell'animazione e delle attività ludiche, artistiche e creative;
- b) promuovere ed organizzare incontri e manifestazioni culturali: congressi, mostre, seminari, ecc.;
- c) promuovere ed organizzare attività ricreative volte ad impegnare in modo costruttivo il tempo libero;
- d) promuovere ed organizzare attività di formazione e aggiornamento per operatori scolastici e tecnici artistici i cui referenti istituzionali possono essere individuati nella scuola, nelle unità ospedaliere, negli Enti Morali, nelle associazioni e Comunità;
- e) creare e gestire strutture operative permanenti e ad hoc per lo svolgimento delle proprie attività;
- f) partecipare ad altri organismi pubblici e privati che operino in sintonia con gli scopi dell'Associazione realizzando programmi di collaborazione nei campi di interesse comune;
- g) promuovere ed organizzare servizi di comunicazione in rete e di diffusione di base.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà dotarsi di ogni struttura operativa e materiale, sia mobiliare che immobiliare, nonché potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, che sia direttamente o indirettamente attinente agli scopi prefissi.

L'Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma soltanto le predette finalità di ricerca, sociali, ricreative e culturali, anche se per raggiungere le stesse in sodalizio potrà svolgere attività commerciale. Si considerano in ogni caso commerciali le operazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati o partecipanti, di altre Associazioni che svolgano la medesima attività o fanno parte di un'unica organizzazione, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo i fondi pubblicamente ed occasionalmente raccolti., anche con offerte di modico valore, in campagne di sensibilizzazione, di ricorrenze e i contributi delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in accreditamento di attività aventi finalità sociali.

DURATA

Art. 4

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione non potrà essere sciolta senza il voto favorevole degli associati, con maggioranza dei tre quarti.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto assoluto all'assemblea che approva il bilancio di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

MEMBRI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione studiosi, esperti ed operatori nel campo della comunicazione, che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota di ammissione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I membri si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione
- Ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti sopra previsti, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza almeno dei 2/3 sulla loro ammissione.

Coloro che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati membri associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I membri dell'Associazione sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, che sarà redatto ove necessario dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, nonché le delibere validamente assunte; sono altresì obbligati a versare la quota annua di associazione, il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sede dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto annuale;
- Per radiazione, che viene pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

La morosità verrà dichiarata al Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea.

I membri che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, come per ogni altra contestazione, dovranno rimettere la decisione ad un Collegio arbitrale.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

FONDO SOCIALE

Art. 6

Il fondo sociale è costituito da:

- a) la quota associativa annua;
- b) i contributi degli iscritti e i beni acquistati;

c) i beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti all'associazione, purché nel rispetto della Legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutti i suoi beni, mobili ed immobili, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ex art. 3 c. 190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali e si tiene nella sede dell'Associazione o in altra sede designata dal Presidente del Consiglio Direttivo purché in Italia.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via Ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione dell'esercizio relativo all'anno precedente, che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Inoltre l'Assemblea generale potrà essere convocata quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta scritta formulando il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con ordine del giorno mediante avviso individuale o affisso nei locali sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima.

Art. 9

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario dell'Associazione in carica o altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Quando debba procedersi a votazione, il Presidente nomina due scrutatori scelti fra gli associati presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza negli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun membro può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro membro-socio, non amministratore, ma ogni associato, non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sul rendiconto economico-finanziario annuale e sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- b) sul conto previsionale annuale;
- c) sul rendiconto relativo alla raccolta dei fondi;
- d) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) l'esclusione dei soci per indegnità;
- f) ogni altro argomento attinente alla gestione sociale, riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dagli Amministratori.

Art. 11

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) l'approvazione del regolamento interno;
- c) lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale fondo.

L'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Alla votazione si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà normalmente con scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

NOTA:

Si fa presente che, come si evince dal verbale n. 11 in data 29 marzo 2014, la sede dell'Associazione è stata DEFINITIVAMENTE trasferita in Via Monte Grappa, n. 86 – Bari.